



CITTÀ DI TRANI

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
E SERVIZI ALLE PERSONE

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE DEL PALAZZO DELLE ARTI "BELTRANI" - PINACOTECA "IVO SCARINGI"

Premesso che:

- il Complesso Museale del Palazzo delle Arti "Beltrani", di proprietà del Comune di Trani, si trova a Trani (BT) in Via Beltrani n. 51, nel centro storico cittadino, in posizione strategica e privilegiata, nei pressi della Cattedrale, del Castello Svevo e del Quartiere ebraico;
- inaugurato al pubblico il 30 dicembre del 2009, Palazzo "Beltrani" è definito un *"museo a carattere polifunzionale"* in quanto centro culturale di riferimento cittadino e contenitore artistico di rilievo in cui accogliere le varie tipologie di arte;
- il Museo accoglie eterogenee collezioni collegate alla storia della città ed ai suoi personaggi illustri che si sono notevolmente arricchite nel tempo tanto da costituire una raccolta di tutto rispetto. Le opere d'arte hanno differente provenienza, infatti, derivano per la maggior parte da donazioni, comodati d'uso e prestiti inerenti soprattutto all'ambito territoriale regionale;
- all'interno del Palazzo delle Arti "Beltrani" si trova, inoltre, una consistente raccolta di testi a contenuto storico – artistico, specializzati in particolare in storia dell'arte, acquisiti sempre mediante differenti lasciti e donazioni, da consultare per motivi di studio ed approfondimento;
- fin dalla sua istituzione, oltre le mostre permanenti, il Palazzo delle Arti "Beltrani" ospita numerose mostre temporanee e varie iniziative artistico – culturali di successo;
- l'edificio, che si sviluppa su un piano terra e due piani superiori, dispone di ampie sale che ben si prestano all'organizzazione di manifestazioni turistico – culturali di ogni tipo ed una corte interna al primo piano destinata a diventare un Museo a cielo aperto.

Rilevato che:

- attualmente, la gestione del Palazzo delle Arti "Beltrani" è affidata in proroga alla Ditta *"Madeinpuglia.net di Nicola Battaglia"*, risultata aggiudicataria con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 16/05/2016 della gara di concessione dei servizi museali indetta dal Comune di Trani;
- nell'ambito delle attività garantite con il contratto di concessione in essere, il Palazzo delle Arti "Beltrani" attua la gestione delle collezioni permanenti, incluse quelle ospitate nella Pinacoteca Ivo Scaringi e che tale gestione si concentra sulla conservazione e valorizzazione delle opere d'arte che spaziano da contributi storici a espressioni contemporanee, fornendo un significativo apporto alla cultura artistica della regione;

- parallelamente, il museo organizza mostre temporanee e che tali esposizioni temporanee sono strumentali nel promuovere nuove forme di espressione artistica e arricchire l'offerta culturale della Città di Trani;
- l'attuale gestore, nello svolgimento delle sue attività, attua un programma educativo che mira all'ampliamento della conoscenza artistica e storica dei diversi gruppi di visitatori e che tali attività didattiche contribuiscono ad incentivare un approccio interattivo alla fruizione del patrimonio artistico e culturale cittadino;
- in aggiunta, il Palazzo delle Arti "Beltrani" realizza una serie di eventi culturali, inclusi conferenze, concerti e presentazioni di libri, che rientrano nell'ambito delle funzioni di promozione culturale del museo, fornendo opportunità di arricchimento intellettuale per la comunità;
- la biblioteca del museo, specializzata in pubblicazioni di storia dell'arte e arricchita da donazioni, rappresenta un punto di riferimento essenziale per studi e approfondimenti culturali, supportando l'impegno del museo nel promuovere l'educazione culturale e facilitare l'accesso alla conoscenza del patrimonio culturale tranese;
- la proroga accordata all'attuale gestore risulta in scadenza al 18/01/2025, attraverso la presente relazione si intende individuare, in conformità alle disposizioni normative vigenti, le modalità attraverso le quali procedere con la determinazione di un nuovo modello gestionale del Palazzo delle Arti "Beltrani", con l'obiettivo di perseguire l'interesse pubblico attraverso la valorizzazione del complesso museale e garantendo, al contempo, l'efficienza e la sostenibilità della gestione.

Preso atto che:

- il bando di gara con il quale è stato individuato l'attuale soggetto gestore, approvato con Determina Dirigenziale n. 1041 del 23/11/2015 veniva rivolto agli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e configurava l'affidamento della gestione del Palazzo delle Arti "Beltrani" come una *"una concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii."* per il valore complessivo stimato nel quinquennio e posto a base di gara di €. 195.000,00, *"di cui €. 36.000,00 per vendita biglietti d'ingresso, €. 24.000,00 per concessione sale per ospitalità mostre, €. 35.000,00 per concessione sale per ospitalità iniziative culturali ed €. 100.000,00 per rimborso spese utenze."*;
- esperite le operazioni di gara, all'art. 5 del contratto rep. 4282 del 10/10/2016, stipulato tra il Comune di Trani e la Ditta *"Madeinpuglia.net di Nicola Battaglia"*, il valore complessivo stimato del contratto di concessione veniva stabilito in €. 161.460,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, *"costituito dall'introito derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso al museo, dalla concessione in uso degli spazi a disposizione dell'utenza e dallo svolgimento degli altri servizi oggetto della concessione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla gestione dei bookshop, della caffetteria e di altri servizi eventualmente attivati dal concessionario, che non concorrono alla formazione del corrispettivo, pur essendo appannaggio del concessionario."*;
- tuttavia, la situazione rappresentata dal gestore al termine del quinquennio di gestione con la nota acquisita al prot. n. 77305 del 24/11/2022, evidenzia come l'equilibrio economico della concessione inizialmente prospettato non risulti essere in linea con le entrate effettivamente conseguite, in quanto a suo tempo fondato su un sovradimensionamento dei ricavi previsti;
- con la medesima nota, il Soggetto gestore *"Madeinpuglia.net di Nicola Battaglia"*, previa richiesta del Dirigente Affari Generali con prot.n.68140 del 18 ottobre 2022, ha esposto a codesto Ente una serie di criticità strutturali e funzionali dell'immobile unitamente ad una relazione economico-finanziaria relativa alla gestione dell'immobile nel periodo di concessione;
- al termine della nota, che riporta il dettaglio degli incassi e delle presenze rilevate, l'attuale gestore *"Madeinpuglia.net di Nicola Battaglia"* dichiara che *"al termine di questa breve illustrazione, è inevitabile*

trarre la conclusione che la realtà del Palazzo delle Arti Beltrani non potrà mai essere concepita come una attività imprenditoriale. È impensabile credere di poter sostenere l'attività culturale e il sostentamento strutturale solo con gli introiti provenienti dallo sbigliettamento."

- appare opportuno, pertanto, non considerare l'affidamento della gestione del complesso museale come una "concessione di servizi" ma si ritiene necessario ricorrere, in considerazione dell'utilità culturale e sociale del Palazzo delle Arti "Beltrani", a una modalità di gestione basata "sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico" (Corte costituzionale, sent. 131/2020).

Preso atto che :

- con nota del Dirigente Affari Generali prot.49120 del 23 luglio 2024 è stata rinnovata la richiesta di una relazione economico-finanziaria per la gestione del Palazzo delle Arti Beltrani nel suo insieme di attività per le annualità 2022, 2023 e per il periodo gennaio/giugno 2024 con particolare riferimento ai costi di gestione ed ai ricavi, unitamente alle contribuzioni pubbliche ricevute;
- Che la Ditta "*Madeinpuglia.net di Nicola Battaglia*" a riscontrato con le note prot.n.50256 del 29 luglio 2024 e prot.52560 dell'8 agosto 2024;

Ritenuto che:

- la gestione dei beni culturali di interesse pubblico richiede un approccio olistico che tenga conto della conservazione, della valorizzazione e dell'accessibilità dei cittadini;
- le prospettive per l'individuazione del modello di gestione di tali beni dovranno includere diverse considerazioni, tra cui:
 - a) *durata adeguata*: l'individuazione di un periodo di affidamento di medio-lungo periodo svolge un ruolo fondamentale nella gestione di un bene culturale in quanto
 - fornisce stabilità e continuità nella gestione del bene culturale e garantisce che il soggetto gestore abbia il tempo necessario per pianificare e implementare strategie a lungo termine per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del bene;
 - può incoraggiare gli investimenti a lungo termine, consentendo agli enti gestori di pianificare progetti di miglioramento nel tempo;
 - può fornire maggiore stabilità finanziaria agli enti gestori, consentendo loro di pianificare in modo più efficace il bilancio e l'allocazione delle risorse nel lungo periodo;
 - può incoraggiare gli investitori esterni e i potenziali partner a impegnarsi in progetti a lungo termine se esiste una durata contrattuale sufficiente per garantire la sicurezza degli investimenti e la realizzazione dei risultati attesi;
 - assicura la continuità delle attività culturali, educative e di promozione legate al bene culturale per garantire che il pubblico possa continuare a beneficiare dell'accesso e dell'esperienza offerti dal bene nel tempo;
 - può favorire lo sviluppo di partnership solide e durevoli che possono contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del bene nel lungo periodo;
 - b) *sostenibilità ambientale e culturale*: integrare pratiche sostenibili nella gestione dei beni culturali è essenziale per preservarli nel lungo periodo; questo potrebbe prevedere l'adozione di tecnologie e pratiche che riducano l'impatto ambientale, nonché l'attenzione alla resilienza ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali;

- c) *digitalizzazione e tecnologia*: la digitalizzazione può rivoluzionare la gestione dei beni culturali, consentendo la creazione di archivi digitali accessibili, la riproduzione virtuale dei siti e l'implementazione di strumenti di realtà aumentata o virtuale per migliorare l'esperienza dei visitatori.
- d) *partecipazione e coinvolgimento della comunità*: coinvolgere attivamente le comunità locali nella gestione dei beni culturali può portare a una maggiore consapevolezza, apprezzamento e responsabilità verso il patrimonio condiviso;
- e) *fondi e modelli finanziari innovativi*: poiché la gestione dei beni culturali richiede risorse finanziarie significative, è necessario esplorare modelli finanziari innovativi, come partenariati pubblico-privato, crowdfunding, sponsorizzazioni e donazioni, per garantire una gestione sostenibile nel lungo periodo;
- f) *inclusione e diversità*: assicurare che la gestione dei beni culturali rifletta la diversità delle storie, delle tradizioni e delle identità è fondamentale per garantire un'esperienza inclusiva per tutti i visitatori; ciò potrebbe implicare la rappresentazione di una varietà di prospettive storiche e culturali e la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità.
- g) *collaborazioni internazionali e scambi culturali*: la cooperazione internazionale può arricchire la gestione dei beni culturali attraverso lo scambio di conoscenze, risorse e migliori pratiche; promuovere collaborazioni con istituzioni e organizzazioni internazionali può ampliare le opportunità di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
- h) *adattamento al cambiamento sociale e tecnologico*: la gestione dei beni culturali deve essere flessibile e adattabile per rispondere ai cambiamenti nella società e nella tecnologia; ciò potrebbe includere l'adozione di nuovi approcci interpretativi, la digitalizzazione di risorse culturali e la promozione di esperienze immersive per il pubblico.
- il futuro della gestione del Palazzo delle Arti "Beltrani", pertanto, richiederà un approccio innovativo e collaborativo che integri sostenibilità, tecnologia, partecipazione comunitaria e inclusione per garantire la preservazione e la fruizione di questo prezioso patrimonio per le generazioni future.

Tenuto conto che:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana, al quarto comma, prevede che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, c.d. "Codice del Terzo Settore", all'art. 2, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"* e che *"ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;
- gli Enti del Terzo Settore espletano attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS (Codice del Terzo Settore);
- il D.Lgs. n. 117/2017 istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) e che dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore cui devono essere iscritte gli ETS;

- gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi hanno la possibilità di stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S.;

Considerato che:

- l'art. 6, *Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*, del Codice dei contratti pubblici (ex D. Lgs. n. 36/2023) precisa che *“in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato”, assicurando che “non rientrano nel campo di applicazione” del cit. Codice “gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore”;*
- nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 36/2023, inoltre, si chiarisce che la disposizione recepisce la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi culturali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale, avvertendo che quest'ultimo riguarda in particolare i servizi sociali di interesse generale erogati dagli Enti del Terzo Settore (ETS) e non rappresenta una deroga, da interpretare restrittivamente, al modello generale basato sulla concorrenza, bensì uno schema a sua volta generale da coordinare con il primo;
- l'affidamento del bene agli Enti del Terzo Settore può apportare benefici alla collettività in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, promuovendo la capacità di intervento dei privati, spesso più rapida di quella delle Amministrazioni (si legge nella cit. Relazione), osservando che il modello è coerente con il modello del partenariato pubblico – pubblico, fondato sulla collaborazione tra Amministrazioni per la realizzazione di attività di interesse comune in mancanza di un rapporto sinallagmatico che renda possibile uno scambio di prestazioni, come nel caso di specie; in tal senso, è qui richiamato il comma 3, art. 55 CTS n.117/2017, il quale orienta la procedura di co-progettazione nella direzione di una più puntuale, ponderata e quindi commisurata soddisfazione di bisogni e individuazione di obiettivi;
- inoltre, richiamando la medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 1 luglio 2020, si realizza il principio costituzionale presente nell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione italiana il quale afferma che. *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”* e che l'art. 55 del Codice degli Enti del Terzo settore n. 117/2017 realizza in forma procedimentale il suddetto richiamo attraverso l'uso di una metodologia di co-progettazione tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore;
- la co-amministrazione pubblico-privato non si basa, dunque, sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, del servizio relativo all'affidamento della gestione del Palazzo delle Arti “Beltrani”. È bene richiamare, inoltre, che l'affidamento di un bene di tale rilevanza socio-culturale ad un Ente del Terzo Settore, offre alla Pubblica Amministrazione una migliore assicurazione della gestione finanziaria poiché, come rimarcato all'art. 8, comma 2 del CTS n.117/2017: *“è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”*, oltre all'intrinseca natura degli ETS che, come rimarcato all'art. 4

del succitato Codice: *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità”*;

- il valore della co-progettazione risieda principalmente in un dialogo e un coinvolgimento migliore ed efficiente del territorio e che tale elemento potrebbe rivelarsi essenziale per la sopravvivenza di uno spazio complesso, che richiede una manutenzione e una gestione considerevole, sia sul piano del capitale umano, sia sul piano del capitale economico;
- inoltre, secondo quanto espresso nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione *“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”* al punto 5 *“la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale”* e che questo procedimento fa sì che la Pubblica Amministrazione non venga di fatto estraniata dalle decisioni gestionali, offrendo una garanzia di condivisione di intenti.
- al tempo stesso, la co-progettazione creerebbe i presupposti per l’amplificazione e l’ottimizzazione di risorse, obiettivi comuni e degli impatti sociali, specie se in riferimento ad un Polo espositivo/museale e di promozione delle attività culturali quale quello in oggetto che, per la Città di Trani, ha un ruolo di preminente interesse pubblico e che, in questo modo, l’attività gestionale dello spazio non è a integrale discrezione dell’affidatario bensì, così come richiamato nella Delibera ANAC n. 32/2016, condivisa e misurabile;
- il già citato interesse condiviso si presenta come un’opportunità per ridurre i costi generali, oltre a prospettarsi come un possibile strumento per attivare una partecipazione del territorio più profonda e radicata.

Dato atto che:

- le diverse tipologie di attività svolte all’interno del Palazzo delle Arti “Beltrani”, rientrano nel novero delle seguenti *“Attività di interesse generale”* indicate all’art. 5, comma 1, del D.Leg.vo 3 luglio 2017, n. 117:
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale*
- in tal senso, pertanto, possano trovare applicazione le *“Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”* adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a marzo 2021;
- appare opportuno, dunque, trovando applicazione le *“Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”* adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a marzo 2021, avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla stipula di un accordo di convenzionamento, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, per la gestione del complesso museale;
- ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, la fase di co-programmazione *“è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”*;

- richiamando inoltre l'art. 55, comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017 , per l'effettiva realizzazione dei principi suddetti, la pubblica amministrazione procede a *"l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner"*.
- a supporto dell'applicazione di tale norma, il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 offre degli indirizzi chiari per favorire una maggiore integrazione tra P.A. e ETS, già sollecitata dall'Unione Europea e di fatto concretizzata nel CTS. Nelle medesime linee guida del citato D.M. n. 72/2021, al punto 1.1 si esplica come, l'opportunità offerta dalla realizzazione di un coinvolgimento degli ETS e dell'attivazione di un percorso di co-progettazione consolida un rapporto *"fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell'intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto"*. Differentemente, *"nell'ambito di una procedura d'appalto è l'ente pubblico a definire sostanzialmente tutto, ad eccezione dello spazio, lasciato dagli atti della procedura, al contenuto dell'offerta dell'operatore economico concorrente"*.
- pur non prescrivendo in maniera puntuale e limitata la procedura necessaria ad attivare un percorso di co-progettazione e coinvolgimento di ETS, le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con DM n. 72 del 31 marzo 2021, suggeriscono l'utilizzo dello strumento dell'Avviso ad evidenza pubblica come procedura ideale per l'applicazione dei principi di sussidiarietà connaturati alla co-progettazione. Pertanto, pur riaffermando quanto previsto dalla legge n. 241/1990 art. 12, in ragione del richiamato art. 55 D.Lgs. 117/2017, della delibera ANAC n. 32/2016 e delle Linee guida qui sottoposte, l'Avviso pubblico risulta la procedura più idonea alla realizzazione di un percorso di apertura, co-progettazione e innovazione nella gestione di un bene culturale, complesso e rilevante per la Città, quale il Palazzo delle Arti "Beltrani".

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. l'individuazione, mediante Avviso pubblico, di un Ente del Terzo Settore con cui attivare un percorso di co-progettazione finalizzato alla stipula di un accordo di convenzionamento, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, per la gestione del complesso museale denominato Palazzo delle Arti "Beltrani" nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
2. di pubblicare la presente Relazione comprensiva di una scheda riportante i costi ed i ricavi delle annualità 2022 e 2023 sul sito dell'Amministrazione "Sezione Amministrazione Trasparente" per un periodo di 30 giorni e di promuovere un incontro con gli Enti del Terzo Settore e tutti gli stakeholder per condividere il percorso di individuazione delle caratteristiche principali del nuovo modello di gestione del complesso museale che tenga conto delle considerazioni di valorizzazione dei servizi da realizzare di cui in narrativa;
3. di precisare che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi di cui alla presente relazione, la Giunta approverà il progetto di servizio per la gestione del Palazzo delle Arti "Beltrani" e il sottoscritto Dirigente assumerà la conseguente determinazione dirigenziale per l'approvazione dell'Avviso pubblico;
4. di adeguare per la gestione dell'immobile comunale oggetto della presente relazione, il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 giusto Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 30 gennaio 2024.

Consuntivo	Anno 2022	Anno 2023	Media biennio
Ricavi da vendita di biglietti	54.722,00 €	82.546,00 €	68.634,00 €
Contributi da Enti Pubblici	119.108,46 €	84.187,00 €	101.647,73 €
Contributi da soggetti privati	12.452,80 €	36.360,00 €	24.406,40 €
A) TOTALE RICAVI	186.283,26 €	203.093,00 €	194.688,13 €
Costo del personale (incl. prest. occasionali)	116.558,39 €	111.124,91 €	113.841,65 €
Ospitalità	40.683,71 €	8.944,39 €	24.814,05 €
Acquisti materiali di consumo	15.568,91 €	20.619,53 €	18.094,22 €
Costi di comunicazione e pubblicità	3.568,67 €	14.137,63 €	8.853,15 €
Cachet Artisti e Mostre	32.046,01 €	53.320,54 €	42.683,28 €
SIAE	6.000,00 €	7.500,00 €	6.750,00 €
Utenze	31.947,02 €	17.146,74 €	24.546,88 €
B) TOTALE COSTI	246.372,71 €	232.793,74 €	125.741,58 €
Risultato di gestione	- 60.089,45 €	- 29.700,74 €	- 44.895,10 €

Trani, 9 agosto 2024

Dirigente
Area Affari Generali

Dott. Alessandro Nicola Attolico

